



Dipartimento di Prevenzione
UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

Provvedimento n° 4/2026

REVOCA PARZIALE DEL PROVVEDIMENTO N. 22/2025

con revoca della sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*), VONGOLA VERACE NOSTRANA (*R. decussatus*), mantenendo la sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi della specie CAPPALUNGA o CANNOLICCHIO (*Ensis minor*, *Solen vagina*), nella zona di produzione 13L001 Canale Piovego

Il Direttore Sostituto UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento UE n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento CE n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "*Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica*";

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 1157 del 15.10.2024 recante "*Approvazione delle mappe e delle coordinate geografiche che definiscono le zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio e della relativa riclassificazione igienico sanitaria, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011*";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.542274 del 08/10/25, con la quale si specifica che qualora vi sia un'interruzione dei campionamenti sia da parte dell'ACL che degli OSA, per la durata di 4 mesi, si procederà alla "chiusura" della zona stessa così come previsto dalla D.G.R. 870/2011 e che la riapertura della medesima avverrà dopo aver effettuato quattro campioni favorevoli con cadenza quindicinale nell'arco di due mesi;

VISTO il Provvedimento di questa Unità n° 22/2025, di chiusura della zona di produzione 13L001 Canale Piovego, con sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum), VONGOLA VERACE NOSTRANA (R. decussatus), CAPPALUNGA o CANNOLICCHIO (Ensis minor, Solen vagina), nella zona di produzione 13L001 Canale Piovego, ai fini del consumo umano;

PRESO ATTO dell'esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. n. 26BAT-U/2715 del 26/06/2026 su campione di specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) effettuato da personale del Servizio Veterinario, nell'ambito di monitoraggio 13L001 Canale Piovego risulta conforme per i parametri sanitari stabiliti dalla normativa vigente;

- Rapporto di prova n. n. 26BAT-U/2471 del 12/06/2026 su campione di specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) effettuato da personale del Servizio Veterinario, nell'ambito di monitoraggio 13L001 Canale Piovego risulta conforme per i parametri sanitari stabiliti dalla normativa vigente;

- Rapporto di prova n. n. 26BAT-U/2274 del 29/05/2026 su campione di specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) effettuato da personale del Servizio Veterinario, nell'ambito di monitoraggio 13L001 Canale Piovego risulta conforme per i parametri sanitari stabiliti dalla normativa vigente;

- Rapporto di prova n. n. 26BAT-U/2039 del 18/05/2026 su campione di specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) effettuato da personale del Servizio Veterinario, nell'ambito di monitoraggio 13L001 Canale Piovego risultano conformi per i parametri sanitari stabiliti dalla normativa vigente;

- Rapporto di prova n. n. 26CHI_A/1077 del 26/06/2026 su campione di specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) effettuato da personale del Servizio Veterinario, nell'ambito di monitoraggio 13L001 Canale Piovego risulta conforme per i parametri sanitari stabiliti dalla normativa vigente;

- Rapporto di prova n. n. 26CHI_A/634 del 11/06/2026 su campione di specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) effettuato da personale del Servizio Veterinario, nell'ambito di monitoraggio 13L001 Canale Piovego risulta conforme per i parametri sanitari stabiliti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che il monitoraggio della zona di produzione ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 è tuttora sospeso, per la specie CAPPALUNGA o CANNOLICCHIO (*Ensis minor*, *Solen vagina*), a far data dal 14/05/2025 (codice sopralluogo n. 050503-25000376);

VISTO il punto 1 dell'articolo 63 Reg. UE 2019/627 che recita: "*Le autorità competenti possono riaprire una zona di produzione o di stabulazione chiusa unicamente se le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi risultano nuovamente conformi alle pertinenti prescrizioni...*";

RITENUTO necessario revocare parzialmente, in considerazione di quanto sopra, il suindicato provvedimento, con riferimento ai molluschi bivalvi vivi della sola specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum), VONGOLA VERACE NOSTRANA (R. decussatus);

DISPONE

1. Per le motivazioni sopra richiamate, al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, la tutela del cittadino consumatore e, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 62 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627:

- La revoca parziale del Provvedimento di questa Unità n° 22/2025 di chiusura della zona di produzione 13L001 Canale Piovego, con revoca della sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum), VONGOLA VERACE NOSTRANA (R. decussatus), mantenendo la sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi della specie CAPPALUNGA o CANNOLICCHIO (Ensis minor, Solen vagina), nella zona di produzione 13L001 Canale Piovego, ai fini del consumo umano.

Dalla data del presente provvedimento è consentita la raccolta dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum), VONGOLA VERACE NOSTRANA (R. decussatus) nella zona di produzione 13L001 Canale Piovego, ai fini del consumo umano.

Prosegue invece, per le ragioni citate in premessa, la sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi della specie CAPPALUNGA o CANNOLICCHIO (Ensis minor, Solen vagina), nella zona di produzione 13L001 Canale Piovego, ai fini del consumo umano.

- Tali disposizioni saranno mantenute fino a ripristino dell'attività di monitoraggio delle zone di produzione ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627, secondo le modalità che saranno definite da questa Unità.

2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 13L001 Canale Piovego (operatori, consorzi, cooperative);
- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità Operativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regione Veneto.

3. L'Ufficio Regionale Gestione Faunistico Venatoria e della Pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e di Chioggia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento.

4. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

5. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Dario Pandolfo, Direttore Sostituto UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore Sostituto UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Dott. Dario Pandolfo

Responsabile procedimento: Dott. Dario Pandolfo
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n. 11/D - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 0412608350

Sede legale: 30174 Venezia Mestre - Via Don Federico Tosatto, 147, Telefono: 0412607111, E-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it, PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it, Casella postale 142, Internet: www.aulss3.veneto.it, Cod. Id.: 050-503, Cod. Fisc. e Partita IVA: 02798850273